

08Allegato "A" al Numero 64180 di Repertorio/31238

STATUTO

TITOLO I

Denominazione, oggetto, sede e durata

ARTICOLO 1

E' costituita una Società per azioni denominata:

"SOCIETA' di PROMOZIONE per l'UNIVERSITA' p.a.", che potrà anche essere indicata nella forma abbreviata **S.P.U. S.p.A.**

ARTICOLO 2

La società ha lo scopo di:

- Sostenere e gestire l'Istituzione di corsi universitari idonei a favorire lo sviluppo economico e sociale della Provincia di Imperia, tenendo conto anche delle esigenze delle province limitrofe e del Dipartimento di Nizza;

- Promuovere, inoltre, ogni opportuna iniziativa finalizzata alla realizzazione di attività formative e culturali qualificate in stretto rapporto con l'Università di Genova ed altre Università anche estere.

La società può, conseguentemente, compiere tutte le attività mobiliari ed immobiliari, dirette ed indirette, necessarie alla organizzazione, funzionamento e gestione degli insediamenti universitari e culturali e delle altre attività formative qualificate.

ARTICOLO 3

La società ha sede in IMPERIA.

ARTICOLO 4

La società dovrà far fronte a tutte le spese necessarie alla gestione del polo universitario Imperiese e precisamente: locazione immobili, arredi, servizi, personale non docente, personale docente (rimborsi spese e indennità di trasferta), materiale didattico compresi libri e riviste per la biblioteca, cancelleria, docenti esterni e incontri di lavoro e quant'altro si rendesse necessario per il perseguimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 5

La società per lo svolgimento dei corsi universitari utilizzerà i locali della Provincia già destinati a sede dei corsi esistenti compresi i nuovi locali in fase di progettazione da realizzarsi nell'ambito del complesso immobiliare in via Nizza n. 8 a Imperia che verranno dalla Provincia stessa concessi in locazione. Nel caso dell'attivazione di nuovi corsi, la sede di uno o più di essi verrà ubicata prioritariamente nell'ambito del territorio del Comune di San Remo, quale Comune con maggior numero di residenti nella Provincia e in considerazione della posizione di centralità territoriale rispetto al territorio della Provincia stessa.

Per lo svolgimento di nuovi corsi saranno utilizzati i locali messi a disposizione dai Comuni soci ove i corsi saranno ubicati.

ARTICOLO 6

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060, salva anticipata estinzione qualora l'università subentri negli scopi e nelle funzioni della società o nel caso in cui si ottenga l'autonomia di gestione.

TITOLO II

CAPITALE - AZIONI

ARTICOLO 7

Il capitale sociale è di 103.280 EURO ed è suddiviso in numero di 2.000 azioni ordinarie da nominali 51,64 Euro cadauna.

Nel caso di trasferimento di azioni, a qualsiasi titolo e a qualsiasi ragione, spetta agli altri soci il diritto di prelazione: nel caso di pluralità di soci che esercitino la prelazione, le azioni si ripartiranno fra loro in proporzione alle azioni già da essi possedute.

Il Consiglio di Amministrazione stabilirà le modalità ed i termini per l'esercizio della prelazione.

Qualora nessuno dei soci intendesse esercitare la prelazione, è facoltà del Consiglio di Amministrazione richiedere che il trasferimento delle azioni avvenga a favore di soggetti da esso designati.

SONO SOCI FONDATORI DELLA SOCIETA':

- Provincia di Imperia
- Comune di San Remo
- Comune di Imperia
- Comune di Ventimiglia

- Comune di Taggia

- Comune di Bordighera

- Comune di Vallecrosia

- Comune di Diano Marina

- Comune di Ospedaletti

- Comune di Riva Ligure

- Comune di S. Bartolomeo al Mare

- Comune di S. Stefano al Mare

- Comune di San Lorenzo al Mare

- Comune di Cervo

Possono inoltre partecipare altri enti pubblici e privati, Istituti di Credito, Associazioni di categoria e sindacali riconosciuti a livello nazionale, singolarmente o riuniti in Consorzio.

ARTICOLO 8

Le azioni sono nominative ed indivisibili, ogni azione ha diritto ad un voto.

Nel caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

ARTICOLO 9

La chiamata dei versamenti sulle azioni sottoscritte deve avvenire con preavviso non minore di giorni centottanta decorrenti dal ricevimento da parte del Socio di apposita raccomandata con avviso di ricevimento inviata dal Consiglio di Amministrazione.

A carico degli azionisti ritardatari nei versamenti decorrerà un interesse annuo pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato del 5% calcolato con decorrenza dalla data in cui i versamenti avrebbero dovuto essere eseguiti.

La società potrà inoltre procedere a norma di legge contro gli azionisti in mora.

TITOLO III

ASSEMBLEA

ARTICOLO 10

L'assemblea è convocata nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 2366 del Codice Civile, l'avviso di convocazione può essere comunicato ai soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata a mezzo di telefax, che deve essere spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea.

Nell'avviso dovrà riportarsi l'ordine del giorno contenente l'indicazione degli oggetti da sottoporsi alla deliberazione dell'assemblea. E' tuttavia valida l'assemblea anche non convocata come sopra qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipino la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi in carica.

ARTICOLO 11

Per l'intervento in Assemblea valgono le norme di legge.

Ogni componente può farsi rappresentare da un mandatario socio o non socio, nei limiti di legge, mediante delega scritta. In particolare gli enti e le società legalmente costituite possono farsi rappresentare oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta risultante anche da semplice lettera scritta firmata dai legali rappresentanti. La verifica della regolarità della delega e del diritto dei presenti a partecipare all'assemblea spetta al Presidente dell'Assemblea stessa.

ARTICOLO 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento da chi ne fa le veci. Il Presidente è assistito da un Segretario designato anche fra persone estranee all'Assemblea.

ARTICOLO 13

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea può essere convocata anche oltre tale termine, ed in ogni caso non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso, qualora ricorrano le particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società di cui all'art. 2364 C.C.

Per la regolare costituzione dell'Assemblea ordinaria e per la validità delle deliberazioni della stessa valgono, sia in prima sia in seconda convocazione, le norme di legge.

ARTICOLO 14

L'Assemblea straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Tale quorum deliberativo è elevato al 75% del capitale sociale per le deliberazioni concernenti:

- a) Trasformazione della società in altro tipo;
- b) Cambiamento dell'oggetto sociale;
- c) Proroga o scioglimento anticipato della società;
- d) Modifiche degli articoli del presente statuto relative agli organi di amministrazione e di controllo;
- e) Modifiche del presente articolo.

ARTICOLO 15

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 16

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri:

- Presidente della Provincia o suo delegato, con funzioni di Presidente
- N. 2 membri nominati dall'assemblea dei soci.

Gli Amministratori restano in carica per il periodo stabilito

dall'assemblea dei soci e comunque entro il limite di tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Per la sostituzione degli Amministratori che cessano dalla carica nel corso del loro mandato si applicano le norme di legge.

ARTICOLO 17

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese vive sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro funzioni.

ARTICOLO 18

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte per la prima metà del periodo di durata in carica del Consiglio di Amministrazione dal Consigliere nominato dallo stesso Consiglio di Amministrazione e per la seconda metà dall'altro Consigliere.

Il Consiglio potrà altresì nominare uno o più Amministratori Delegati, determinandone i poteri, e/o conferire procure speciali per determinati atti o categorie di atti ad uno o più dei suoi membri, ivi compreso il Presidente.

ARTICOLO 19

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente. Si raduna nella sede della società, o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che

il Presidente lo giudichi necessario o quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata spedita almeno 7 giorni prima di quello della riunione e in caso di urgenza, con telegramma o telefax almeno tre giorni prima.

La convocazione deve essere inviata, unitamente all'ordine del giorno, a tutti i membri del Consiglio e ai Sindaci effettivi.

Il Consiglio può nominare un Segretario scelto anche fra persona estranee al Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione potrà riunirsi e deliberare anche senza convocazione purchè sia presente la totalità dei Consiglieri e dei Sindaci effettivi.

ARTICOLO 20

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti ed in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione.

E' consentito ai Consiglieri e Sindaci l'intervento al Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di videocomunicazione o telecomunicazione, nel rispetto delle norme di legge.

ARTICOLO 21

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 22

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società esclusi quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea.

ARTICOLO 23

Il Consiglio può nominare nel proprio seno Commissioni per l'esame preliminare di particolari problematiche.

Le Commissioni stenderanno, di volta in volta, relazioni ed esprimeranno pareri consultivi in merito ai quali il Consiglio di Amministrazione si pronuncerà adottando le opportune decisioni.

ARTICOLO 24

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori delle riunioni consiliari e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

Al Presidente o a chi ne fa le veci è attribuita la rappresentanza della società, sia di fronte ai terzi che in giudizio e l'uso della firma sociale.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ARTICOLO 25

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi, tra

cui il Presidente, e due Sindaci supplenti eletti dall'Assemblea. I Sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Al Collegio Sindacale è attribuito il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis 3° comma C.C.. Il Collegio Sindacale deve essere costituito da Revisori Contabili iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI

BILANCI E UTILI

ARTICOLO 26

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio e del conto profitti e perdite a norma di legge.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto altresì a predisporre entro il giorno venti del mese di ottobre il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, nonché la ripartizione tra i soci del relativo onere finanziario.

Detta documentazione dovrà essere trasmessa entro il 31 ottobre stesso ai soci per consentire agli stessi l'inserimento nei rispettivi bilanci annuali e pluriennali delle somme dagli stessi dovute nonché i conseguenti impegni di spesa.

ARTICOLO 27

Le entrate della società sono costituite:

- a) Dalla contribuzione in conto esercizio da parte dei soci, proporzionale al capitale posseduto;
- b) Dagli eventuali contributi e/sovvenzioni concesse dallo Stato, da enti pubblici e privati;
- c) Dalle rendite di eventuali lasciti o donazioni;
- d) Dagli interessi attivi e dalle altre eventuali rendite patrimoniali;
- e) Da corrispettivi per prestazioni rese (corsi, consulenze, ecc.)

TITOLO VII

SCIoglimento

ARTICOLO 28

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

TITOLO VIII

NORME FINALI

ARTICOLO 29

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si richiamano le disposizioni di legge in materia di società per azioni.

ARTICOLO 30

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, com-

prese quelle inerenti la sua formazione, interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, modificazione ed estinzione, purché compromettibili in arbitri, saranno devolute alla cognizione di un collegio arbitrale, composto da tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale di Imperia, il quale designerà anche il Presidente del Collegio.

Il collegio arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto.

La sede dell'arbitrato è fissata nello studio del Presidente del collegio arbitrale che dovrà essere scelto tra gli avvocati iscritti da almeno 15 anni negli albi professionali di Imperia o Savona.

Gli arbitri potranno condurre il procedimento senza formalità di procedura, salva l'osservanza del principio del contraddittorio e, più in generale, delle disposizioni inderogabili di legge.

Si applicano, per quanto espressamente qui non disposto, le disposizioni degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile in tema di arbitrato rituale.

Firmato: Massimiliano Ambesi

MARCO RE